

## Normativa e prassi

# Commercializzazione di miscanto con aliquota Iva ordinaria del 22%

29 Gennaio 2019

Non essendo compreso in nessuna voce doganale, è stato chiesto se, per assimilazione, fosse inquadrabile nella stessa voce della paglia, con applicazione dell'imposta al 10%

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Dopo aver raccolto il parere tecnico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le Entrate, in virtù del fatto che la classificazione doganale del miscanto non è riconducibile ad alcun punto della **tabella A** parte II, II-*bis* e III, allegata al Dpr 633/1972, ritengono che al commercio di tale prodotto erbaceo debba applicarsi l'aliquota Iva ordinaria (attualmente, del 22%).

Questa, in sintesi, è la **risposta n. 15/2019** fornita a una società che, interessata a conoscere la corretta tassazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di miscanto in genere (greggio, anche trinciato, macinato, pressato o agglomerato in forma di pellet), propendeva per l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10%, ritenendo che il prodotto, non essendo esplicitamente incluso in nessuna voce doganale, potesse essere inquadrato, per assimilazione, nell'ambito della voce doganale della paglia (codice Taric 1213), soggetta, appunto, a un'imposizione più favorevole.

## Il parere dell'Agenzia

Le Dogane, interpellate sulla questione, hanno chiarito che la voce doganale 1213 *"comprende esclusivamente la paglia e la lolla di cereali per qualsiasi uso, gregge, cioè così come si presentano dopo la trebbiatura, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet... ma non altrimenti preparate... La classificazione del miscanto in questa voce doganale... richiamata dall'istante, deve essere esclusa"*. La stessa Agenzia, inoltre, ha precisato che *"il miscanto deve essere classificato, in base alle RGI (Regole Generali Interpretative) 1) e 6), nell'ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 'Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove - altri' (diversi dai linters di cotone)"*. Questa

classificazione, tra l'altro, è ampiamente condivisa in ambito europeo, in quanto risultano numerose decisioni di altri Stati membri in tal senso.

Pertanto, conclude l'Agenzia delle entrate, posto che la classificazione doganale del miscanto non è riconducibile ad alcun punto della tabella A parte II, II-*bis* e III, allegata al Dpr 633/1972, la sua commercializzazione soggiace necessariamente all'aliquota ordinaria.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/commercializzazione-miscanto-aliquota-iva-ordinaria-del-22>